COMUNE DI PRAIANO
Antica Plagianum

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N._____DEL_____

COMUNE DI PRAIANO
Antica Plagianum

Indice

CAPO I - NORME PRELIMINARI
ART.1 - Riferimenti Normativi
ART.2 - Oggetto e definizioni
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
ART.3 - Depositi di osservazione
CAPO III - FERETRI
ART.4 - Deposizione della salma nel feretro
ART.5 - Verifica e chiusura dei feretri
ART.6 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
ART.7 - Targhetta di riconoscimento
ART.8 - Modalità del trasporto e percorso
ART.9 - Norme generali per i trasporti
ART.10 - Trasporto di ceneri e resti
ART.11 - Trasporti e sepolture a carico del Comune
CAPO IV-CIMITERI
ART.12- Elenco Cimiteri
ART.13 - Disposizioni generali -Vigilanza
ART.14 - Responsabilità
ART.15 - Reparti speciali nel cimitero
ART.16 - Ricevimento delle salme
ART.17 - Criteri di assegnazione
ART.18 - Diritto al seppellimento
ART.19 - Servizi gratuiti a pagamento
ART.20 - Atti a disposizione del pubblico
ART.21 - Piano Regolatore Generale
CAPO V- AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ART.22 - Autorizzazioni
ART.23 - Concessioni per sepolture private
ART.24 - Atto di concessione
ART.25 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti
ART.26 - Durata delle concessioni
ART.27 - Tariffe e modalità di pagamento
ART.28 - Cessazione della concessione
ART.29 - Estinzione
ART.30 - Rinuncia e retrocessione
ART.31 - Revoca
ART.32 - Decadenza
ART.33 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
ART.34 - Concessioni pregresse
CAPO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE
ART.35 - Deposito
ART.36 - Inumazione
ART.37 - Disposizioni generali per i campi di inumazione
ART.38 - Tumulazione
ART.39 - Tumulazione provvisoria
CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART.40 - Esumazioni ordinarie
ART.41 - Modalità e termini per l'effettuazione delle esumazioni ordinarie
ART.42 - Esumazioni straordinarie
ART.43 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie
ART.44 - Raccolta dei resti ossei
ART.45 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
ART.46 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.
ART.47 - Oggetti da recuperare
CAPO VIII - CREMAZIONE
ART.48 - Crematorio
ART.49 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
ART.50 - Urne Cinerarie
CAPO *IX - POLIZIA DEI CIMITERI*
ART.51 - Orario di apertura
ART.52 - Riti funebri
ART.53 - Manifestazioni
ART.54 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
ART.55 - Deposizione di fiori
ART.56 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.
ART.57 - Disciplina dell'ingresso
ART.58 - Divieto di attività commerciali
ART.59 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione ai lavori
ART.59 BIS – Disciplina delle attività funerarie nei cimiteri da parte delle imprese
ART.60 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
CAPO X - *DISPOSIZIONI FINALI*
ART.61 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
ART.62 - Registro delle operazioni cimiteriali
ART.63 - Banca dati dei defunti
ART.64 - Banca dati delle concessioni
CAPO *XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*
ART.65 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
ART.66 - Estraneità in caso di contenzioso
ART.67 - Disciplina delle costruzioni
ART.68 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
ART.69 - Disposizioni finali
ART.70 - Entrata in vigore
ART.71 - Diffusione

CAPO I
NORME PRELIMINARI

ART-1
Riferimenti Normativi
La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, della Legge n. 130 del 30.03.2001,del Decreto Ministero della Salute del 09.07.2002, e del D.P.R. n. 254 del 10.07.2003.
Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini, agli operatori funebri ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, la cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme

ART-2
Oggetto e definizioni
Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra.
3.per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.
4.per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
7. per colletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni.
8. per ossario comune si intende il luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
9. per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le **urne** contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).
10. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni, e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.
Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, che può delegarvi apposito Responsabile. Il Sindaco può affidare a soggetti esterni l'esercizio delle funzioni di
E' di competenza del Responsabile per il Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente responsabile del servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente.
I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla legge, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere *e* nel perseguimento della massima efficienza e qualità del servizi.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART-3
Depositi di osservazione

1. Le funzioni di deposito di osservazione delle salme si svolgono nel locale adibito a camera mortuaria (art. 64,comma 3 D.P.R. 285/90), ubicato nel cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione, appositamente allestito, è *autorizzata* dal Comune attraverso il competente Responsabile del Servizio, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dalla competente ASL, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III
FERETRI

ART-4
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 6.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad accezione della madre *e* neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

ART-5
Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'ali. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25 del medesimo D.P.R., sono certificati dal personale a ciò delegato dell'ASL del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza del feretro, a garanzia della sua integrità e contenuto, sarà apposto un sigillo sullo stesso.

3. E' vietato il trasporto di salme in feretro aperto. La pubblica esposizione delle salme in feretro aperto è consentita fino a 48 ore dal decesso, salva contraria disposizione dell'Autorità Sanitaria.

ART-6
Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, ed in ogni caso dovranno essere conformi alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo è autorizzato l'uso, in ambito nazionale, del materiale denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

2. Per l'inumazione:
II feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002,

3. Per la tumulazione.
La salma deve essere -racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R.285/90).

4. Per il trasferimento salma
Il trasporto dal luogo in cui è avvenuto il decesso nel cimitero di un altro Comune o presso impianto di cremazione viene autorizzato dal Sindaco in seguito alla richiesta di uno dei familiari del defunto o di una persona incaricata. Detta autorizzazione, unitamente al verbale di sigillamento del feretro ed al permesso di seppellimento va consegnata all'addetto del cimitero di destinazione, che prende in carico il feretro.
Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento di salma occorre presentare all'Ufficio di Stato Civile:
- domanda, in bollo;
- marca da bollo da applicare sull'Atto;
- nulla osta al trasporto rilasciato dal U.O. di Igiene Pubblica dell'A.S.L.;
-certificato necroscopico.
Le salme provenienti da altro Comune devono essere trasportate direttamente al cimitero. Il responsabile del servizio si occuperà di accertare la regolarità dei documenti e la rispondenza del feretro in rapporto alla sepoltura cui la salma è destinata.
Il Sindaco, previo parere favorevole del competente servizio A.S.L., può autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei luoghi di culto, dai quali seguirà il funerale.
Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

5. Per la cremazione:

1.La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

2.La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

3.La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

4.Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

5.Qualora una salma, già sepolta, previa autorizzazione del Sindaco, venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della ASL che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Gire. Min. Sanità 10/98).

6.Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

7.Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8.E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

9.In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ART-7
Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART-8
Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con proprio decreto (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo o alla chiesa o dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il

proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.
6. La direzione del servizio dei trasporti funebri viene esercitata dall'ufficio di Polizia Mortuaria, il quale deve pianificare i funerali nel rigoroso rispetto delle direttive stabilite dal Sindaco.
7. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento dei cortei.

ART - 9
Norme generali per i trasporti

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

1. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che dovrà essere in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, fino al raggiungimento della destinazione.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 13 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
5. L'ufficio competente dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma, che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.
6. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite dall'ufficio di Polizia Mortuaria dietro richiesta delle imprese autorizzate al trasporto. Nei giorni festivi i trasporti funebri verranno effettuati unicamente in casi eccezionali e previa autorizzazione del Sindaco. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria od un suo incaricato fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se

necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

7. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri delle diverse confessioni religiose che intervengano all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART-10
Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili va autorizzato dal Sindaco e può essere effettuato previo sigillamento da parte i Personale dell'U.O. di Igiene pubblica dell'ASL. Per il trasporto di ceneri basta l'Autorizzazione Sindacale.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema.

ART-11
Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Responsabile del Servizio Socio - Assistenziale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno. Il Responsabile del Settore Socio - Assistenziale, in considerazione dello stato di indigenza del defunto, della sua appartenenza a famiglia bisognosa o del disinteresse da parte di parenti tenuti a provvedere alle spese per le esequie, dispone, sotto la propria responsabilità, e con idonea motivazione, la fornitura gratuita del feretro e del rito funebre. A tal fine, egli deve assumere informazioni circa le condizioni economiche del defunto, anche presso l'istituto ospedaliere nel quale era ricoverato, ovvero presso qualsiasi altro soggetto privato o Pubblica Amministrazione.

CAPO IV
CIMITERI

ART-12
Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'ari. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il Cimitero Comunale sito alla via Umberto I.

ART-13
Disposizioni generali - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Responsabile del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato ed in possesso dei requisiti di legge.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune, con le forme di gestione previste per legge.

ART-14
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ART-15
Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).
2. Le spese maggiori per le opere necessarie alla realizzazione di aree destinate al culto di altre religioni sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Nell'ambito della redazione del nuovo piano regolatore cimiteriale è facoltà dell'Amministrazione prevedere anche un'area per la sepoltura di animali d'affezione, in ogni caso ubicata al di fuori dell'area cimiteriale, ai sensi del Regolamento CE 1774/02, pubblicato sulla Gazzetta della Comunità Europea con L. n.273 del 10.10.2002 e recepito in Italia con D. Lgs. 36/2005.

ART-16
Ricevimento delle salme

1. Nel cimitero del Comune di Praiano debbono essere ricevute:
a. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Praiano, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione da parte degli aventi diritto.
b. Salme delle persone morte fuori del Comune di Praiano , ma aventi in esso, in vita, la residenza.

c. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela sepolti nel Cimitero di Praiano.
d. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela in vita e residenti nel Comune di Praiano.
e. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela in vita nati o antecedentemente residenti nel Comune di Praiano.
f. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma nati o aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Praiano.
g. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Praiano e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
h. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.
i. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
Eventuali deroghe ai punti a) b) c) d) e) f) g) possono essere autorizzate dal Sindaco previa Relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria, debitamente motivata.

ART -17
Criteri di assegnazione
1.Nei cimiteri, le fosse vengono assegnati in ordine consecutivo soltanto al momento del decesso, previa richiesta, anche verbale, di un familiare del defunto.
2.All'interno del Cimitero Monumentale può essere riservata apposita zona detta "famedio delle persone illustri" ove l'Amministrazione Comunale, potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ART. 18
Diritto al seppellimento
1. Il diritto al seppellimento riguarda la sola salma del defunto indicato nell'atto di autorizzazione o concessione, la sola persona in vita avente i requisiti di cui al precedente art. 16, nonché la salma della persona indicata dal concessionario di cappella al momento della richiesta di tumulazione.
2. In presenza di situazioni di particolare gravita od emergenza, il Sindaco può autorizzare il concessionario a collocare nel loculo concessionato la salma di un defunto diverso da quello indicato nell'atto di concessione, previa modifica del medesimo atto.
3. Il diritto al seppellimento in cappella è esteso alle salme degli ascendenti, discendenti e collaterali del concessionario entro il 3° grado, al coniuge, ai conviventi, ai suoceri, generi e nuore. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
4. Gli eredi del concessionario deceduto, entro un anno dal decesso dello stesso devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti. In difetto, provvede a tale

designazione l'Ufficio individuando l'erede la cui residenza risulti essere la più prossima alla Sede Municipale.

5. Il concessionario che trasferisca la propria residenza deve comunicare all'Ufficio il suo nuovo recapito, da annotarsi nel fascicolo individuale della concessione.
6. E' vietata la cessione del diritto d'uso di fosse, loculi, cappelle, cellette ossario e nicchie cinerarie tra privati.

ART -19
Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale, che annualmente provvede a definirne gli importi.
2. Il servizio di illuminazione votiva ed occasionale nel Cimitero comunale è gestito dal Comune attraverso una delle forme di gestione individuate dalla legge. Tale servizio è disciplinato dall'apposito regolamento per l'erogazione del servizio lampade votive ed occasionale.

ART - 20
Atti a disposizione del pubblico

1.Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2.Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
2. Copia del presente Regolamento.
3. L'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
5.L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 21
Piano Regolatore Generale

1. Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265, così come modificato dall'art 28, comma 1, della legge 166/02, il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.
2. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno trenta anni.
3. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei servizi dell'ASL competente, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
4. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto dei criteri stabiliti all'art.10 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993; in particolare:

1.Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti dagli organismi competenti.
2.Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossane, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
3.Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
4.Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO V
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

ART- 22
Autorizzazioni

1. I permessi per sepolture in campi d'inumazione sono rilasciati a domanda anche verbale, e formalizzati mediante specifica autorizzazione.
2. Alle sepolture a sistema di inumazione si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento.
3. L'autorizzazione comporta il diritto d'uso della sepoltura (diritto di sepolcro) a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
4. Il diritto di sepolcro è cosa fuori commercio e perciò non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso.
5. L'autorizzazione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART - 23
Concessioni per sepolture private

Nell'ambito del nuovo piano regolatore cimiteriale è facoltà dell'Amministrazione Comunale individuare delle aree destinate alla concessione per sepolture private, le quali saranno disciplinate nel seguente modo:
1.Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
Sepolture individuali in fosse, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie;
Sepolture in cappelle per famiglie, Enti e collettività;
2. La concessione di cappelle ad uso di sepoltura per famiglie, Enti e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

4. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura (diritto di sepolcro) a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Il diritto di sepolcro è cosa fuori commercio e perciò non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso. Il diritto suddetto è trasmissibile in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 24
Atto di concessione

Le concessioni per sepolture private in campi d'inumazione, loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie sono rilasciate a domanda, e formalizzate con atto pubblico-amministrativo rogato dal Segretario Comunale.
Le concessioni di cappelle private sono rilasciate a domanda, e formalizzate con atto pubblico-amministrativo rogato dal Segretario Comunale.
Il seppellimento di salme in cappelle private è soggetto a semplice autorizzazione dell'Ufficio, rilasciata a domanda. L'atto di concessione deve indicare:
1. La natura della concessione e la sua identificazione.
2. L'inizio e la fine della concessione
3. La durata.
4. Il nome, la residenza ed il codice fiscale del concessionario.
5. Il nome della persona la cui salma, resti mortali o ceneri sono destinati ad esservi accolti.
6. I diritti, gli obblighi e oneri cui è soggetto il concessionario, le eventuali prescrizioni tecniche del manufatto e le condizioni di decadenza o di revoca.

ART - 25
Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che a persone fisiche, possono essere rilasciate anche a Società legalmente costituite.
2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio provvedere alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

ART. 26
Durata delle concessioni

1. Le concessioni per sepolture private in campi d'inumazione sono temporanee ed hanno la durata di anni dieci.
2. Le concessioni per sepolture private in loculi sono temporanee, hanno la durata di anni novantanove e sono rinnovabili a domanda per ulteriori anni novantanove.
3. Le concessioni per sepolture private in cellette ossario e nicchie cinerarie sono temporanee ed hanno la durata novantanove e sono rinnovabili a domanda per ulteriori anni novantanove.
4. Le concessioni di cappelle sono temporanee, hanno la durata di anni novantanove e sono rinnovabili a domanda per ulteriori anni novantanove. E' facoltà del Comune eventualmente
5. Le concessioni rilasciate *in perpetuo* di loculi, nicchie e cappelle in data anteriore al presente regolamento si intendono confermate per quanto integralmente contenuto nell'atto di concessione.
6. La concessione decorre dalla data della sottoscrizione del relativo atto.
7. Alla scadenza della concessione le fosse nei campi di inumazione, i loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie tornano nella piena disponibilità del Comune. I manufatti insistenti sulle fosse sono restituiti ai familiari che ne facciano espressa richiesta scritta.

ART- 27
Tariffe e modalità di pagamento

II pagamento di tariffe relativamente alle operazioni di cui agli artt. 22, 23, 24, 25 e 26 sono assoggettate a quanto stabilito dal precedente articolo 19.

ART - 28
Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per estinzione a seguito di scadenza naturale, cessano per rinuncia, decadenza o revoca.

ART-29
Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'alt 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine di concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri ai sensi del successivo

Capo VII, previa comunicazione agli interessati provvedere il Comune, collocando i medesimi rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune, se previsto.

ART- 30
Rinuncia e retrocessione

1. La rinuncia alla concessione di fossa, loculo o cappella comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.

2. Si da corso a rinuncia solo in caso di fossa, loculo o cappella liberi da salma, e previa richiesta scritta del concessionario.
3. Non è consentito di rinunciare alla concessione di cellette ossario e cinerarie.
4. Al concessionario che volontariamente rinunci alla concessione *è* riconosciuto un importo a risarcimento del periodo residuo della concessione non goduto. Tale importo viene calcolato sulla metà dell'ammontare della tariffa di concessione, vigente nel tempo, limitatamente al periodo di concessione residuo. Le spese per l'eventuale liberazione da salma della fossa, loculo o cappella sono a carico degli aventi interesse.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART-31
Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le concessioni di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario ai fini di assicurare l'ampliamento o la modificazione topografica del cimitero, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. A tal fine la Giunta Comunale può disporre l'avvio della procedura di revoca delle concessioni, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e precisamente:

A) riconoscendo al concessionario un risarcimento calcolato secondo le modalità di cui all'articolo precedente, con spese interamente a carico del Comune. I manufatti insistenti sulle fosse rientrano nella disponibilità del concessionario che ne faccia espressa richiesta scritta, ovvero concedendo agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione dalla stessa individuati, con spese interamente a carico del Comune.

3. Dell'avvio della procedura di revoca dovrà esser data notizia al concessionario, qualora noto, o in difetto mediante preventiva pubblicazione per sessanta giorni all'Albo comunale e presso il cimitero interessato di apposito avviso indicante il giorno e l'ora previsti per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART-32 Decadenza

1. La concessione viene a decadere qualora la fossa, il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria vengano per qualsiasi motivo lasciati liberi per traslazione della salma o dei resti mortali nonché:
    - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta,
    - entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
    - quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione.
    - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
    - quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
    - quando la sepoltura privata risulti in stato di perdurante grave stato di

abbandono e/o di incuria dei manufatti, o per morte degli aventi diritto.

- quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. Al pronunciamento di decadenza si perviene previa diffida al concessionario di agire entro un ragionevole termine, notificata allo stesso.
3. In caso di inadempienza il pronunciamento di decadenza viene formalizzato con provvedimento del Responsabile del servizio notificato al concessionario.
4. Nel caso di irreperibilità del Concessionario la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e presso il cimitero per un periodo di 60 giorni.
5. La decadenza della concessione di fossa, loculo, celletta ossario o nicchia cineraria comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.
6. Con lo stesso provvedimento viene fissata la data in cui incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno in sopralluogo per la redazione di verbale dello stato di consistenza del manufatto.
7. Nel caso di pronunciamento di decadenza della concessione nulla sarà dovuto al concessionario.

ART - 33
Provvedimenti conseguenti la decadenza e modalità in caso di subentro e divisioni.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere ovvero il loro restauro, secondo opportunità, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza che deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti del concessionari residuali.
Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositate agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del presente regolamento sono tenuti a comunicare al Servizio di polizia mortuaria entro 24 mesi dalla data di decesso, il nominativo di un rappresentante della concessione scelto di comune accordo tra gli eredi. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
La famiglia è considerata estinta quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

ART - 34
Concessioni pregresse
1. La Giunta Comunale, con riferimento alle concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto concessorio in quanto rilasciate prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso della sepoltura.

CAPO VI
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART-35
Deposito
1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la Cappella Cimiteriale.

ART-36
Inumazione
1. Le sepolture a sistema di inumazione sono soggette ad autorizzazione, su richiesta, anche verbale, degli aventi diritto.
2. Le sepolture private a sistema di inumazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo V del presente Regolamento.
3. Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni, dal giorno di seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, così come stabilito dall'ari. 82 del DPR 285/90.
4. I campi di inumazione sono divisi in file l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascuna fila.
5. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
6. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
7. La Giunta Comunale può disporre la sostituzione del cippo di cui ai commi precedenti con altra tipologia di manufatto, fornendo le specifiche tecniche in ordine a fattura e materiali. Le spese per la realizzazione e posa in opera del manufatto sono interamente a carico della persona autorizzata.
8. La manutenzione dei cippi e dei manufatti e la conservazione dello stato di decoro sono a carico degli autorizzati. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui al precedente ari. 24.

ART - 37
Disposizioni generali per i campi di inumazione

1. Il cimitero deve essere dotato di campi di inumazione distinti per le diverse destinazioni: Inumazioni ordinarie decennali.
inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni. inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni. inumazioni ordinarie di arti.
2. I cimiteri possono essere dotati di campi per inumazioni private.
3.Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70,71,72 e 73 del D.P.R. 285/90.
4.Nell'ambito della redazione del nuovo piano regolatore cimiteriale l'Amministrazione Comunale dovrà tener conto delle indicazioni di cui al comma 1 del presente Regolamento.

ART-38
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo V del presente Regolamento.
3. Il tempo ordinario di tumulazione è di 99 anni, prorogabile di ulteriori 99 anni.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'ari 13.2 della Gire. Min. Sanità 24/93.
5. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazione preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, privi dei requisiti costruttivi di cui all'art 76 del medesimo D.P.R., si applica quanto previsto dall'ari. 106 dello stesso D.P.R e dall'ari 16 della Circ.Min.Sanità n.24/93.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (ari. 13.3 della Gire. Min. Sanità 24/93).

ART - 39
Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta scritta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per un tempo limitato.
2. Il Responsabile del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in appositi loculi, individuati tra quelli retrocessi e disponibili ed aventi le caratteristiche dell'ari. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:

qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione già occupati da salma da estumularsi;
qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente allo scopo di consentire l'esecuzione i lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere. ,3. La concessione per la tumulazione provvisoria è subordinata al preventivo pagamento della tariffa di concessione del loculo

privato di collocazione definitiva della salma, ovvero, nel caso di salma destinata ad essere ospitata in cappella privata, al preventivo -pagamento della tariffa di concessione del loculo temporaneamente occupato. Sono in ogni caso a carico del richiedente tutte le spese relative alla tumulazione, estumulazioni e traslazione della salma.
4.Qualora il concessionario non dovesse procedere alla tumulazione in sepoltura privata entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione definitiva del loculo assegnato provvisoriamente.
5.Le tumulazioni provvisorie di cui ai commi precedenti sono soggette ad un unico rinnovo, previa richiesta scritta e motivata da parte di richiedente.
6.E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

CAPO VII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART - 40
Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono effettuate dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, ridotto a 5 anni nel caso di inumazione di resti mortali.
2. Le prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono applicate secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998, e dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.

ART - 41
Modalità e termini per l'effettuazione delle esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno, previa valutazione delle condizioni meteoclimatiche locali talché le conduzioni delle operazioni di esumazione ordinaria da parte degli operatori avvenga sempre in condizioni di idonea igienicità.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso all'Albo Pretorio e sugli appositi spazi presso ciascun cimitero per sessanta giorni, allo scopo di permettere agli interessati, entro i trenta giorni successivi, di comunicare all'Ufficio la propria intenzione in ordine al deposito dei resti mortali.
4. Le esumazioni si effettuano in date stabilite dall'Ufficio, previa comunicazione scritta ai familiari che lo abbiano richiesto .
5. Qualora la salma esumanda non risulti completamente mineralizzata la stessa sarà ricollocata nella fossa di originaria inumazione ovvero, se previsto, sarà inumata nel campo ed identificata nuovamente con l'aggiunta della specifica di materiale indecomposto.

6. Se completamente mineralizzati, i resti mortali vengono raccolti nell'ossario comune, ovvero in cellette ossario o in altri loculi concessionati ai familiari che ne facciano richiesta.
7. Le esumazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali o di imprese appaltatrici del servizio secondo la programmazione dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

ART - 42
Esumazioni straordinarie

1. Si definiscono straordinarie le esumazioni di salme effettuate anticipatamente rispetto alla prevista scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di esumazione straordinaria autorizzate per conto ed interesse di privati sono effettuate dagli interessati per conto proprio. Se disposte dal Comune gli oneri si intendono a carico dello stesso.
3. Le esumazioni straordinarie debbono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL competente e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART- 43
Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Si definisce ordinaria l'estumulazione eseguita allo scadere della concessione, e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Si definisce straordinaria l'estumulazione di una salma effettuata anticipatamente rispetto alla prevista scadenza:
   - su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),
   - a richiesta dei familiari interessati per il trasporto della salma in altra sede, subordinatamente all'autorizzazione del Sindaco (art. 88 D.P.R. 285/90).
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o di imprese appaltatrici del servizio e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. L'Ufficio provvedere con congruo anticipo ad avvertire per iscritto i singoli concessionari della imminente scadenza della concessione, allo scopo di consentire l'eventuale rinnovo della stessa ovvero la traslazione dei resti in altra sede.
6. Le estumulazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza di Personale dell'U.O. di Igiene Pubblica dell'ASL e dell'incaricato del servizio di custodia.
7. Se completamente mineralizzati, i resti mortali vengono raccolti nell'ossario comune, ovvero in cellette ossario o in altri loculi concessionati ai familiari che ne facciano richiesta.
8. Sono vietati gli spostamenti di feretri all'interno dello stesso cimitero, ad eccezione di quelli destinati ad essere tumulati in cappelle di famiglia private, ovvero in loculi retrocessi.
9. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono assicurate dal Comune con oneri a carico dei richiedenti
10. Le operazioni di estumulazione straordinaria autorizzate per conto ed interesse di privati sono effettuate dagli interessati per conto e a spese proprie.

ART - 44
Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione della salma, raccolte nelle attività di esumazione ed estumulazione.
2. Qualora gli aventi diritto non ne richiedano il collocamento in sepoltura privata diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione.

ART - 45
Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione e corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, fissato rispettivamente in 10 e 20 anni.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali a seguito di esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
   - permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere
   - trasferimento in altra fossa in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso campo di inumazione o, se previsto, nel campo degli eventualmente designato degli indecomposti;
   - cremazione
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, previa richiesta dei familiari sono soggetti:
   - ad inumazione. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
   - a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. I resti mortali di salma per i quali sussiste disinteresse dei familiari vengono inumati.
6. E' consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
   (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
   - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
   - 2 anni nel caso si ricorra a sostanze biodegradanti.

8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni dovrà essere cosparso di particolari sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali.
9. Le operazioni di cui al presente articolo sono soggette a preventiva autorizzazione dell'Ufficio.

ART - 46
Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.
1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03 e dal D. Lgs. n.205 del 03.12.2010.

ART - 47
Oggetti da recuperare
1.Qualora gli aventi diritto ritengano che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, debbono darne preventivo avviso all'Ufficio al momento della richiesta dell'operazione. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura dell'Ufficio.
2.Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso l'Ufficio, che provvedere a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3.Decorso tale termine, in difetto di reclamo gli oggetti preziosi rinvenuti potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VIII
CREMAZIONE

ART - 48
Crematorio
1.Il servizio di cremazione viene assicurato dagli impianti crematori esistenti nel territorio.
2.Il Comune può stipulare apposite convenzioni con gli impianti crematori viciniori.

ART - 49
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
1.Il servizio di cremazione e le modalità di dispersione delle ceneri sono regolate dalla L. 130/2001.
2.L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.
3.Le ceneri sono raccolte in apposita urna sigillata, la quale può essere tumulata, conservata nel cinerario comune all'interno del cimitero, ovvero consegnata al soggetto affidatario di cui al successivo comma 4.
4.Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

5.La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
6.Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7.La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Responsabile del Servizio che ha autorizzatola cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

ART - 50
Urne Cinerarie
1.Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e la data di morte.
2.A richiesta degli interessati e previo rilascio della prescritta concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.
3.Qualora la famiglia non abbia provveduto ad indicare la destinazione dell'urna ai sensi del coma precedente, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO IX
POLIZIA DEI CIMITERI

ART - 51
Orario di apertura

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco, e pubblicizzati mediante appositi cartelli informativi collocati agli ingressi.
2. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero al di fuori dell'orario stabilito.

ART - 52
Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri in forma civile e religiosa, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Le celebrazioni avvengono negli spazi ad esse dedicati.
3. A tal fine il Comune può mettere a disposizione spazi presso i propri immobili da adibire temporaneamente a Sale del Commiato.

ART-53 Manifestazioni
1.Manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

ART - 54
Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
1. Salve le più gravi conseguenze di natura penale, nei cimiteri è vietato ogni atto o

comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione ed il decoro del luogo, ed in specie:
Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
Introdurre animali al seguito, ad eccezione dei cani guida che accompagnino persone non vedenti
Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
Introdurre oggetti irriverenti.
Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
Consumare cibi e bevande.
Rimuovere dalle tombe fiori, piante, ornamenti e lapidi.
Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolare con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari
Eseguire iscrizioni sulle tombe altrui e lavori senza autorizzazione dei concessionari.
Danneggiare e/o deturpare manufatti
Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
Effettuare riprese video e fotografiche senza aver attenuto la preventiva autorizzazione comunale che potrà essere concessa previa valutazione della congruità delle motivazioni alla base di tale tipologia di richiesta.

Inoltre non è possibile svolgere attività commerciali, oltre che richiedere questue ed elemosine.

2. I predetti divieti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi e/o frasi offensive del culto professato dai dolenti, è diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse i! caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 55
Deposizione di fiori

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la deposizione di fiori purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.
2. Gli ornamenti di fiori freschi una volta avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i tumuli, il personale addetto è tenuto a toglierli provvedendo per la loro distruzione.
3. Nei periodi opportuni in tutti i cimiteri avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART - 56
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Il concessionario è tenuto ad iscrivere sulle sepolture il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui si riferiscono la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato all'Ufficio completo di traduzione in italiano.
4. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
5. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi e simboli nelle forme, misure, colore e materiali autorizzati.
6. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ed i manufatti in genere ritenuti indecorosi. Potrà altresì essere disposta d'ufficio la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque maniera non si addicano all'estetica e/o sobrietà del cimitero, o che col tempo siano divenuti indecorosi.
7. I provvedimenti di rimozione verranno adottati dal Responsabile del Servizio previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ART - 57
Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi. Alle persone disabili è consentito l'ingresso con i mezzi di deambulazione in uso.
2. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
   - Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
   - Alle persone abbigliate in maniera indecorosa od indecente
   - A coloro che intendono svolgere attività di questua o elemosina
   - Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ART - 58
Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ART - 59
Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori

1. Compete al Comune l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. Le imprese sono tenute ad informare preventivamente l'Ufficio per qualsiasi tipo di lavoro da eseguirsi all'interno dei cimiteri.
3. E[1] vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. L'esecuzione dei lavori da parte delle imprese all'interno dei cimiteri è consentita esclusivamente nei giorni feriali.
5. Nel periodo dedicato alla Commemorazione dei defunti, dal 25 ottobre al 10 novembre, alle imprese non è consentita l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri.
6. E' vietato alle imprese entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio su richiesta motivata.
7. Per lo svolgimento delle loro attività, alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi di proprietà del Comune.
8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

ART – 59 BIS
Disciplina delle attività funerarie nei Cimiteri da parte delle imprese

Le attività dei servizi funebri e dei lavori cimiteriali devono essere espletate da impresa che garantisca, in via comunicativa e funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regolamento comunale e con alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7, comma 1, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. La dotazione minima di personale per le imprese svolgenti l'attività funebre deve essere di un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle dimensioni del Comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti. Le imprese già esercitanti devono adeguarsi ai predetti requisiti. Le qualifiche professionali previste nella delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 963 sono le seguenti:

Direttore Tecnico dell'impresa funebre	è responsabile della gestione dell'impresa, del personale e dei rapporti con il pubblico e con le pubbliche amministrazioni e dello svolgimento dei servizi funebri.
Responsabile dell'attività cimiteriale	svolge le funzioni direttive dell'attività ed è responsabile della gestione del cimitero e del personale addetto alla custodia e alle operazioni di sepoltura.

Personale amministrativo addetto alla custodia	svolge le funzioni di aggiornamento e mantenimento dei registri, vigila sulle operazioni svolte dagli addetti alle operazioni cimiteriali e di sepoltura, controlla la regolarità della documentazione e dei feretri che arrivano al cimitero.
Operatore addetto al trasporto funebre	è specializzato nel trasporto delle salme
Operatore dei servizi di Tanatoprassi	svolge attività di preparazione delle salme al rito delle onoranze funebri.
Addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura	svolge le mansioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazioni, pulizia e movimentazione dei resti mortali, movimentazione dei feretri, movimentazione del materiale di risulta derivante dalle operazioni cimiteriali.

ART - 60
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché *a* farlo rispettare da chiunque vi si trovi all'interno:
2. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
   - Da mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
   - Ad indossare un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo.
   - Da fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
   eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia si nell'ambito che al di fuori dell'orario di lavoro.
   ricevere compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico , o delle ditte.
   segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
   esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi.
   trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi e divieti individuati dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

ART - 61
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per meriti, opere di ingegno o servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano regolatore cimiteriale.

ART - 62
Registro delle operazioni cimiteriali
1. Il personale di custodia è tenuto a redigere, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ART - 63
Banca dati dei defunti
1. Entro il termine di mesi 12 dall'approvazione del presente regolamento è istituita la banca dati dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. La banca dati, in formato cartaceo e elettronico, riporta annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportate:
   - Le generalità del defunto
   - Il numero della sepoltura
   - Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto

ART - 64
Banca dati delle concessioni
1. E' istituita la banca dati delle concessioni, in formato cartaceo ed elettronico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO *XI*
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART - 65
Efficacia delle disposizioni del Regolamento
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private, ove concesse in base a norme comunali precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato allegato agli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

4. Salvo quanto previsto al precedente comma, la previgente normativa regolamentare cessa di trovare applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART - 66
Estraneità in caso di contenzioso

1. Il Comune dichiara la propria preventiva estraneità ad azioni legali che dovessero sorgere in caso di contenzioso tra privati aventi diritto nella controversia.
2. In presenza di controversia tra privati aventi diritto il Comune si atterrà allo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo tra i medesimi, ovvero fintantoché non sia intervenuta una sentenza di ultima istanza passata in giudicato.
3. Il Comune da altresì per inteso che ogni azione promossa da privato sia dallo stesso adottata in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli eventuali cointeressati ed aventi diritto, come riconosciuti a mente degli artt. 74, 75, 76, 77 (vincolo di parentela) del Codice Civile.

ART - 67
Modalità costruttiva delle tombe

Le sepolture private dovranno essere costruite in conformità delle norme di cui al D.P.R. n.285/90 e dell'art.13 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993.
Per le tombe dovranno essere utilizzati materiali di facile rimozione stante la particolare difficoltà nell'accantonamento e smaltimento dei rifiuti di carattere edilizio. Inoltre nella realizzazione delle tombe occorrerà tener presente la necessità di garantire la massima permeabilità delle acque meteoriche.
Per la realizzazione delle tombe dovranno essere utilizzate le tipologie costruttive contenute nell'allegato 1 al presente regolamento.
Le dimensioni minime utili dei loculi dovranno essere di mt. 2,50x0,75x0,60.
Le solette di divisione dei loculi dovranno essere in cemento armato con uno spessore minimo di cm. 8.
I loculi dovranno avere il piano inclinato verso l'interno e la chiusura del tumulo realizzata in mattoni pieni, pietra naturale sempre intonacati nella parte esterna, o rivestiti in marmo.
I muri nella parte interrata in cemento armato devono essere impermeabilizzati e a tenuta d'acqua, con uno spessore minimo di cm. 15 debitamente armati. Per spessori inferiori dovranno allegarsi ai progetti relazioni giustificative.
In tutte le costruzioni dovranno essere previste le canalizzazioni per l'alimentazione della luce perpetua collegato al pozzetto di derivazione alla luce principale più vicino alla costruzione. Dove non esista il pozzetto dovrà essere predisposto, sentito il parere dell'ufficio competente.
Nelle costruzioni in elevazione l'acqua piovana della copertura dovrà essere convogliata al suolo con pluviali che dovranno allacciarsi alla rete di fognatura esistente e comunque scaricare l'acqua a terra, sul retro della tomba.
La testata del sovratomba non dovrà superare l'altezza di mt. 1,60 rispetto al piano del marciapiede, compresa l'apposizione di opere scultoree.

ART - 68
Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
1. Il Sindaco nomina il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs 267/2000, individuando nel relativo decreto le funzioni e competenze da attribuirsi.

ART – 69
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

ART - 70
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni che disciplinano i servizi in materia di Polizia Mortuaria.

ART-71
Diffusione
1. Copia del presente Regolamento è inviata competenti Uffici e agli operatori nei servizi di Polizia Mortuaria.
2. Copia del presente Regolamento è depositata presso l'ufficio di Staff del Sindaco per la visone di coloro che ne abbiano interesse.
3. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, per la dovuta pubblicità.